



IL SINDACATO DEI CITTADINI

DONNA+

GUIDA AI SERVIZI PER LA DONNA E LA FAMIGLIA



SERVIZI CAF

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

La dichiarazione dei redditi, è il documento contabile mediante il quale i cittadini-contribuenti comunicano al Fisco Italiano quali sono stati i redditi percepiti nel corso dell'anno precedente e sulla base dei quali versano le relative imposte.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 730 DEVE ESSERE PRESENTATA IN FOTOCOPIA E CONSERVATA DALLO STESSO DICHIARANTE PER I SUCCESSIVI 6 ANNI.

Elenco documenti dichiarazione dei redditi 2018 per la compilazione modello 730 sono:

- dichiarazione dei redditi anno precedente quindi copia del modello 730 o unico
- codice fiscale e documento di identità del dichiarante e dei familiari a carico
- documentazione relativa a proprietà, usufrutto o possesso di immobili ad esempio certificati catastali con rendita catastale o atti notarili
- imu pagata nel precedente anno
- per i contribuenti che hanno esercitato opzione cedolare secca affitto:
 1. visura catastale dell'immobile dato in locazione
 2. contratto di locazione registrato all'agenzia delle entrate
 3. ricevuta della raccomandata inviata all'inquilino per la comunicazione di rinuncia all'aumento del canone pattuito nel contratto
 4. copia del modello rli per l'adesione della cedolare secca
- nuovo modello cu 2018, certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati attestante i redditi derivati da:
- indennità pagate al contribuente a titolo di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione naspi 2017
- redditi derivati da contratti co.co.co. o a progetto
- pensioni estere o integrative
- borse di studio, gettoni di presenza o lavori socialmente utili
- assegni periodici al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
- documenti che certificano altri redditi percepiti ad esempio per lavoro autonomo occasionale, voucher inps, attività dilettantistica o dividendi da azioni
- ricevute di versamento modello f24 per acconto irpef
- documenti credito di imposta per acquisto prima casa

Elenco documenti necessari per dichiarazione dei redditi 730/2018 spese sanitarie:

- le spese sanitarie 730 sono detraibili al 19% con franchigia di 129,11 euro.
- fatture e scontrini parlanti per l'acquisto di farmaci
- per essere detraibile la spesa dei medicinali, è necessario che siano indicati sullo scontrino fiscale la natura del farmaco, la quantità, il codice identificativo

alfanumerico presente sulla confezione e il codice fiscale del destinatario del medicinale

- fatture di visite medico generico, specialista o omeopata
- certificati medici per uso sportivo, patente, a scopi legali o assicurativi, per malattia o infortunio
- ricevute fiscali e documentazione relativa ad interventi chirurgici o trapianti
- analisi ed esami diagnostici
- fatture rilasciate da neuropsichiatra -psicoterapia iscritto all'albo
- ricevute prestazioni rese dal personale professionista per l'assistenza diretta della persona, fisioterapista, podologo, odontotecnico ecc
- spese effettuate per ginnastica correttiva, riabilitativa, cure termali o fitoterapia. in questo caso occorre presentare anche la prescrizione medica;
- ricevute di acquisto o noleggio di apparecchi sanitari come ad esempio misuratori di pressione o aerosol;
- spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di mezzi necessari alla deambulazione e locomozione portatori di handicap così definiti dalla legge 104/92, ossia:
- sedie a rotelle, stampelle ecc;
- spese di mezzi necessari all'integrazione e al miglioramento delle condizioni di vita del portatore di handicap come ad esempio l'acquisto di computer, modem, telefono vivavoce, fax con relativa prescrizione medica;
- spese di abbattimento barriere architettoniche compresa la collocazione di scale mobili, rampe o ascensore;
- acquisto di veicoli per disabili o per il loro trasporto. in questo caso la detrazione del 19% spetta per l'intero importo senza calcolare la franchigia. il limite massimo di detrazione è per un massimo importo di 18.075,99;
- acquisto cani guida per le persone non vedenti. in questo caso la detrazione 19% è sull'intero importo e spetta una sola volta in 4 anni, salvo i casi di perdita del cane. e' prevista un'ulteriore detrazione forfetaria di 516,46 euro per le spese di mantenimento del cane.

Elenco documenti spese bonus ristrutturazioni ed ecobonus:

le spese ristrutturazioni 2018, acquisto mobili spetta una detrazione pari al 50% a seconda della tipologia della spesa. il contribuente pertanto per fruire la detrazione d'imposta deve presentare in sede di compilazione del 730 i seguenti documenti spese bonus ristrutturazione edilizia:

- copia bonifici bancari o postali per il pagamento delle opere, sui quali è stata effettuata la trattenuta del 4% secondo quanto indicato dalla legge.
- fatture esecuzione lavori;
- copia del pagamento degli oneri di urbanizzazione;
- ricevuta raccomandata della comunicazione di inizio lavori;
- comunicazione asl data inizio lavori;
- ricevuta di pagamento rilasciata dal condominio sulle parti comuni o certificazione dell'amministratore attestante l'avvenuto adempimento;

- dati catastali identificativi dell'immobile;
- registrazione del contratto di affitto, se i lavori sono stati effettuati dal detentore;
- concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà data di inizio lavori e interventi agevolativi;
- domanda di accatastamento se l'immobile non è stato ancora censito;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione della spesa per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- comunicazione preventiva, indicante la data di inizio lavori, all'asl qualora sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del possessore, in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi.

Elenco documenti necessari per spese mutuo:

I documenti che il contribuente deve presentare per usufruire della detrazione del 19% delle spese per il mutuo acquisto prima casa sono:

- contratti mutuo ipotecari acquisto abitazione principale: copia del contratto di mutuo e di acquisto immobile, ricevute di pagamento rate del mutuo con interessi passivi da portare in detrazione, fatture per spese notarili per la stipula del mutuo e del contratto di compravendita dell'immobile, fatture dell'intermediario.
- mutui anche non ipotecari stipulati nel 1997 per ristrutturazione dell'immobile
- mutui ipotecari stipulati nel 1998 per la ristrutturazione o costruzione abitazione principale serve la seguente documentazione: copia del contratto di mutuo e di acquisto immobile, ricevute di pagamento interessi passivi, copia fatture di tutte le spese sostenute e copia concessione edilizia.

Spese per acquisto mobili e elettrodomestici:

il contribuente per fruire della detrazione acquisto mobili a seguito ristrutturazione immobile e per le spese di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, per i quali spetta una detrazione pari al 50% per una spesa massima di 10.000 euro. Deve presentare ai fini di dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730, i seguenti documenti:

- copia bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento dei mobili o elettrodomestici, oppure, ricevute di pagamento con moneta elettronica ad esempio mediante carta di credito o di debito, o addebito sul conto corrente.
- fatture di acquisto dei mobili acquistati con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi comprati.
- il contribuente per fruire della spesa di risparmio energetico al 65% sul modello 730 deve presentare:
- copia dei bonifici bancari o postali indicanti la spesa secondo le norme vigenti
- fatture o ricevute fiscali dei lavori eseguiti;
- certificazione del tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti
- attestato di certificazione/qualificazione energetica
- ricevuta della documentazione inviata all'enea.

- spese contratti locazione:
- contratti di locazione relativi all'abitazione principale:
- contratti di locazione di immobili stipulati per l'abitazione principale da lavoratori trasferiti per motivi di lavoro.
- contratti di locazione stipulati o rinnovati da studenti universitari iscritti al corso di laurea in un comune diverso dalla residenza che dista almeno 100 chilometri. l'importo massimo di detrazione è pari a 2.633 euro.

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2018

spese funebri: i documenti che servono per usufruire della detrazione spese funebri a seguito del decesso dei familiari e non, per un massimo di 1.550 euro, sono ricevute di pagamento pompe funebri, spese funerali e acquisto loculo ecc.

spese d'istruzione detraibili: i documenti utili alla fruizione della detrazione spese istruzione sostenute nel 2017 per la frequenza di scuola secondaria di primo e secondo grado, università o corsi di specializzazione anche per più anni fatta eccezione dei fuori corso, sono le ricevute di pagamento rette scolastiche e tasse o attestati di frequentazione rilasciate dagli istituti riconosciuti.

spese veterinarie: le spese per la cura degli animali domestici per essere detraibili dalla dichiarazione dei redditi mediante compilazione e presentazione del modello 730, devono essere documentate con fattura e scontrini fiscali. La detrazione spese veterinarie pari al 19% è per un massimo di spesa di 387,34 euro e va calcolata la franchigia di 129,11 euro. Sono valide le spese sostenute nei confronti di animali di affezione e/o pratica sportiva, fatta eccezione degli animali detenuti in ambito dell'attività commerciale agricola.

spese attività sportiva dei ragazzi: i documenti da presentare al caf per consentire la detrazione fiscale delle spese attività sportiva ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni sono le ricevute di pagamento per l'iscrizione annuale e di abbonamento indicanti i dati della società, causale di pagamento, attività sportiva, importo pagato e dati anagrafici del ragazzo. la detrazione spetta solo per i giovani fiscalmente a carico del dichiarante fino ad un massimo importo di 210 euro per ciascun ragazzo.

documenti assicurazioni vita: premi pagati dal contribuente per assicurazioni vita, contro infortuni, morte, invalidità permanente ecc e copia dei contratti.

ricevute di erogazioni liberali a favore di partiti politici, onlus, istituti scolastici, attività dilettantistiche, mutuo soccorso;

spese sostenute dai genitori per il pagamento rette di asili nidi.

spese mediche disabili nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

assegni al coniuge separato o divorziato: sentenza di separazione o divorzio e ricevute di versamento: bonifici, assegni ecc.

ricevute di pagamento spese compensi di intermediazione immobiliare acquisto abitazione principale, per un importo non superiore a 1000 euro.

spese mensa scolastica: attestazione rilasciata dalla scuola, comune o fornitore del servizio ristorazione scolastica nel caso in cui la retta sia stata pagata in contanti, bancomat, carta di credito, voucher elettronici o cartacei o in buoni mensa, oppure, copia bollettini e bonifici.

DSU 2018 (ISEE)

È la documentazione che il cittadino deve portare al Caf per richiedere la compilazione del modello DSU, dichiarazione sostitutiva unica che serve ai fini di rilascio della certificazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve a misurare la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare ed è indispensabile per accedere a determinate prestazioni, agevolazioni, bonus e forme di sostegno al reddito concesse dal Welfare italiano per servizi come asili nido, assistenza domiciliare, diritto allo studio universitario, libri di testo gratuiti, assegni di maternità, assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli.

DOCUMENTI DA CONSEGNARE:

- Stato di famiglia;
- Contratto di locazione (con estremi di registrazione);
- Ultima bolletta pagata del canone d'affitto;
- Per assegnatari d'alloggi pubblici anche ultima fattura relativa all'affitto.
- Codice fiscale;
- Documento d'identità valido;
- Certificato d'invalidità attestante l'handicap psico-fisico permanente per invalidità superiore al 66% (se presente nel nucleo familiare);
- Ultimo MODELLO 730 o MODELLO UNICO presentato o, in mancanza d'obbligo, l'ultima certificazione dei redditi (MODELLO CU) rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico, anche nel caso in cui si percepisca l'indennità di disoccupazione naspi 2017, cassa integrazione o mobilità.
- Dati relativi a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili posseduti come da VISURA CATASTALE;
- Capitale residuo del mutuo per l'acquisto o costruzione degli immobili;
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
- Depositi e conti correnti bancari e postali;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati;
- Per le imprese individuali: il valore del relativo PATRIMONIO NETTO (determinato dall'ultimo bilancio; in caso di esonero dalla redazione del bilancio determinato dal valore delle rimanenze finali più il valore dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti);
- Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (denominazione banca o intermediario, codice ABI);
- Contratti di assicurazione mista sulla vita.
- Estratto conto (saldo contabile) di depositi e c/c bancari e postali e giacenza media.

SUCCESSIONI 2018

La dichiarazione di successione è un documento di natura fiscale che gli eredi del defunto, quelli legittimi, per i quali non servirebbe nemmeno un testamento validato dal notaio, sono tenuti a presentare all'agenzia delle Entrate per informarla sull'ammontare del patrimonio ereditato su cui vanno pagate le imposte. Quest'ultime variano in base al valore dell'eredità e del grado di parentela.

Documenti:

- certificato di morte in carta libera uso dichiarazione di successione (anche fotocopia)
- fotocopia carta di identità non scaduta di tutti gli eredi
- fotocopia tesserino codice fiscale o tessera sanitaria del deceduto e di tutti gli eredi
- rogiti e atti di provenienza di tutte le proprietà immobiliari (terreni, fabbricati, aree edificabili) intestate al deceduto o cointestate con altri
- atti di donazione stipulati in vita dal defunto a favore di un erede o degli eredi
- documentazione relativa ad eventuali condoni edilizi, denunce di variazione, nuova costruzione, frazionamenti terreni,
- planimetrie catastali, elaborati planimetrici, tipo-mappale, mod. 44, mod. D, ecc. Copie accatastamenti docfa
- n. 2 copie autentiche pubblicazione eventuale testamento
- copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all'eredità.
- indirizzo di posta elettronica di un erede
- fattura dell'avvenuto pagamento delle spese funebri, spese mediche e dichiarazione della banca in caso di mutui ipotecari (soltanto se gli eredi sono in linea collaterale: fratelli, sorelle, nipoti figli di fratelli o sorelle, altri parenti ed estranei)
- dichiarazione in originale su carta intestata sottoscritta della banca, poste italiane, cooperative, ecc. con indicato il saldo a credito o a debito alla DATA DEL DECESSO di tutti
- i risparmi in denaro intestati al defunto o cointestati con altri
conti correnti, libretti postali e bancari, libretti di prestito sociale COOP ESTENSE, ABITCOOP, PROGEO, CMB, ecc.
- investimenti nei mercati finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati di deposito bancari, pronti conto termine, con indicata la valorizzazione alla data del decesso (numero quote e/o azioni, il valore di ogni singola quota alla data del decesso e l'eventuale percentuale esente)
- ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto: l'attestato che certifica l'importo spettante agli eredi (non serve se gli eredi sono il coniuge ed i figli)
- crediti di lavoro maturati dal defunto in dipendenza di un contratto di lavoro subordinato: dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata con indicato tutte le indennità maturate dal lavoratore dipendente: mensilità, 13a, 14a, T.F.R., indennità di preavviso, ferie ecc. (va indicata distintamente ogni singola competenza maturata)
- defunto titolare di quote in società: situazione patrimoniale della società e valore della quota del defunto certificata e sottoscritta dal commercialista:
- cassette di sicurezza: verbale di apertura redatto da un funzionario dell'agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un notaio

La dichiarazione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti, in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici, oppure tramite gli operatori del CAF UIL, nonché presso l'Ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate per il successivo invio telematico.

IMPOSTE

Con la nuova dichiarazione le tasse ipotecarie per la trascrizione e volture sono dovute nella misura di euro 90,00 per ciascuna "conservatoria" nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui euro 35 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali). L'imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle "conservatorie" ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell'agenzia delle entrate.

ICRIC/ICLAV/ACCASS-PS

Il CAF UIL, in convenzione con l'Inps, svolge il servizio di raccolta, di elaborazione e di trasmissione all'Inps dei modelli per conto di soggetti obbligati alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità diretta a verificare il diritto all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza ed all'assegno mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero e di dimora all'estero per il diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale.

L'inps ogni anno provvede a far recapitare una lettera per la verifica dei requisiti delle prestazioni assistenziali ai seguenti soggetti:

- agli invalidi civili titolari di assegno mensile (Mod. ICLAV);
- agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (Mod. ICRIC);
- agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (Mod. ICRIC);
- ai titolari di pensione sociale e assegno sociale (MOD ACC.ASPS).

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- lettera INPS pervenuta con codice a barre allegato;
- copia del documento d'identità del pensionato.

COLF E BADANTI

Il CAF UIL offre un valido aiuto nella predisposizione di tutti i documenti idonei all'assunzione, variazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter, ecc.) e nella compilazione dei prospetti paga mensili e dei bollettini trimestrali di versamento dei contributi, garantendo ai soggetti interessati il rispetto della norma e dei diritti/doveri riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Presso il CAF UIL si può:

- predisporre il contratto di assunzione e/o lettera di assunzione nel rispetto del CCNL in vigore;
- compilare i prospetti paga mensili, la tredicesima mensilità ed il modello CU;
- calcolare i contributi previdenziali e compilare trimestralmente i MAV per il versamento all'INPS;
- predisporre ed aggiornare il prospetto ferie, malattia, maternità, infortunio;
- predisporre il prospetto del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e, a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro, la liquidazione delle competenze maturate;
- predisporre le comunicazioni obbligatorie INPS.

A tale scopo è necessario instaurare un rapporto di lavoro che ne regoli e tuteli lo svolgimento.

Le parti interessate sono:

- datori di lavoro: le famiglie, le singole persone fisiche
- lavoratori: persone di amboessi che prestano assistenza domestica e/o familiare in seno alla famiglia, sia con mansioni generiche sia con qualifiche specifiche

Instaurazione rapporto di lavoro: entro le ore 24 del giorno che precede l'inizio del rapporto di lavoro.

Variazione contrattuale rapporto di lavoro in essere: fino a 10 giorni prima della variazione stessa (ore settimanali, mansioni e retribuzione).

Proroga rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall'evento, specificando la nuova data di scadenza del contratto di lavoro.

Trasformazione rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall'evento (da tempo determinato a tempo indeterminato).

Cessazione rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall'evento, specificandone la motivazione.

Annullamento rapporto di lavoro: entro 5 giorni dall'evento, specificandone la motivazione.

Per qualsiasi servizio richiesto al CAF UIL relativo a Colf e badanti è necessario presentare, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

- codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- documento d'identità in corso di validità
- permesso di soggiorno, in corso di validità o in fase di rinnovo, in presenza di soggetti extra-comunitari
- carta di soggiorno, in presenza di soggetti extra-comunitari
- dati assistito, se non coincidenti con i dati del datore di lavoro

SERVIZI ITAL

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Per ammortizzatori sociali intendiamo un insieme di misure che hanno il compito di tutelare il reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o hanno perso il posto di lavoro.

NASPI

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) ha sostituito l'ASpI e la Mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 (cessazioni dei rapporti di lavoro fino al 30 aprile 2015: ASpI/miniASpI; cessazioni successive: NASpI).

E' rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).

E' richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione involontaria (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta (nel rispetto del minimale) nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- almeno 30 giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere dalla durata oraria e dal rispetto del minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.

Vale anche per licenziamenti disciplinari ed in caso di offerta economica.

L'importo mensile dell'indennità non può superare in ogni caso i 1.300 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

È pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane (massimo 18 mesi).

NOTA BENE: con l'entrata in vigore della NASpI anche i lavoratori delle cooperative e il personale artistico avranno diritto all'indennità in misura piena.

La domanda telematica va presentata all'INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l'esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/"parasubordinata", purché il reddito annuo derivante dall'attività lavorativa:

- non superi euro 8.000 nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività “parasubordinata”;
- sia inferiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.

In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto. Nel caso le predette attività siano preesistenti il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione qualora instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.

Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.

DIS-COLL:

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata

E’ destinata ai Co.co.co. e Co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Spetta anche ai collaboratori con contratto con la P.A., agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

E’ richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;
- almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa

L’indennità è corrisposta mensilmente. L’importo dell’indennità non può superare i 1.300 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

La durata non può essere superiore a 6 mesi.

Domanda telematica all’INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Decadenza in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL; al contrario in caso di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio:

- raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità);
- attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività “parasubordinata” dalla quale derivi un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro);
- mancata comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio di nuova attività autonoma/parasubordinata del reddito che si presume possa derivare dalla predetta attività lavorativa.

PENSIONI

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

A CHI SPETTA:

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell'AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenzaPoste

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

c) lavoratori dipendenti iscritti all'AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
---	---------

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione. Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- web - richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto.
- telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;
- enti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su

richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell'AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell'AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell'AGO.

PENSIONE ANTICIPATA

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Spetta a:

1) soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

anzianità contributiva

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

dal 1° gennaio 2019

42 anni e 10 mesi*41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Al compimento di 63 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Per l’anno 2015 il requisito anagrafico previsto è di 63 anni e 3 mesi; a decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di cui sopra viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell’incremento dovuto all’adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

3) Personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al personale delle Forze Armate compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.

2. Al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età.

3. Al raggiungimento della massima anzianità contributiva (corrispondente all’aliquota del 80%) e in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, indipendentemente dall’età. Di fatto, questo canale di uscita è stato superato dall’introduzione del sistema contributivo per le quote di anzianità maturate dal 2012, tranne i casi in cui la predetta aliquota dell’80% sia già stata raggiunta al 31 dicembre 2011.

Nei confronti di detto personale che matura i requisiti di cui ai punti 2) e 3), per l’accesso alla pensione, continua ad applicarsi la cd “finestra mobile” di 12 mesi. Qualora il diritto alla pensione venga maturato con i 40 anni di anzianità contributiva la cd “finestra mobile” sarà di 13, 14 e 15 mesi in relazione all’anno di maturazione del relativo requisito (2012 = 13 mesi, 2013 = 14 mesi, dal 2014 = 15 mesi).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

PENSIONE DI REVERSIBILITA’:

Pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità

I familiari superstiti, in caso di morte dell’assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, hanno diritto alla pensione nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. La prima condizione si verifica nel caso in cui il dante causa sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. I superstiti in questo caso avranno diritto alla pensione di reversibilità.

L'altra situazione si verifica quando il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti avranno quindi diritto alla pensione indiretta.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

- il coniuge, anche se separato legalmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una-tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Con l'entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell'unione civile.

Hanno inoltre diritto i figli ed equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'università.

I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono considerati figli ed equiparati:

- i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del codice civile;
- i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;

- i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i figli postumi, nati entro il 13° giorno dalla data di decesso del padre (in tale fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale.

Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli.

APE SOCIALE

La legge di Bilancio 2017 ha istituito fino al 31 dicembre 2018 un'indennità erogata direttamente dall'INPS, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può superare € 1.500,00 lordi mensili.

L'indennità può essere chiesta dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 30 anni di contribuzione e si trovano in una delle seguenti condizioni:

- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o la persona in unione civile o parente di primo grado convivente con handicap grave (art. 3, comma 3, della legge 104/1992), a prescindere dall'aver utilizzato o meno i congedi previsti;
- riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.

L'indennità spetta anche ai lavoratori dipendenti che hanno compiuto 63 anni di età, possiedono 36 anni di contribuzione e che hanno svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni antecedenti la decorrenza dell'indennità, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva (30/36 anni) si possono cumulare/sommare i contributi versati nelle diverse gestioni.

Per accedere al beneficio è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa e la non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Coloro che matureranno le condizioni nel corso del 2018 dovranno presentare la domanda

entro il 31 marzo 2018.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'assegno di disoccupazione (ASDI) e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000,00 annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di € 4.800,00 annui.

APE VOLONTARIA (da marzo 2018)

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

Trattasi di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

Destinatari e condizioni

L'APE può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che soddisfano le seguenti condizioni al momento della richiesta:

- almeno 63 anni di età;
- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;
- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'APE richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (€ 702,64 mensili);
- non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Per accedere al beneficio non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

UFFICIO H e DISABILITA'

L'Ufficio H della UIL, gestito dalla categoria della UIL Pensionati, è un servizio di prima assistenza informativa rivolto a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie.

Presso gli sportelli dell'Ufficio H si possono avere informazioni sui diritti delle persone disabili e su come farli rispettare:

- pensioni di invalidità civile;
- indennità di accompagnamento;
- indennità mensile di frequenza;
- inserimento nel mondo del lavoro;
- tutela e agevolazioni sul posto di lavoro;
- assistenza sanitaria;
- agevolazioni fiscali;
- integrazione scolastica;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- problemi della mobilità;
- problemi dell'abitazione.

LA LEGGE 104

La legge n.104/92 regola l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, prevedendo particolari benefici lavorativi per coloro che devono assistere un figlio o un parente con handicap in situazione di gravità e per gli stessi lavoratori portatori di handicap.

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile i lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori di figli disabili gravi, nonché il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il 2° grado e gli stessi lavoratori disabili. I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni.

Inoltre hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza consenso ad altra sede.

Le agevolazioni sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.

Solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con handicap grave (referente unico), ad eccezione dei genitori.

Non sono più richiesti i requisiti della continuità e della esclusività dell'assistenza prestata, quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi. In precedenza tali requisiti erano stati sostituiti con quelli della sistematicità e adeguatezza.

Accertamento dell'handicap grave

Per ottenere i benefici è necessario che vi sia l'accertamento di handicap grave.

Le domande per il riconoscimento dello stato di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità, sono presentate all'Inps esclusivamente per via telematica.

Il Patronato Ital Uil è a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di questo servizio.

La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del "cariotipo".

Per i grandi invalidi di guerra o soggetti ad essi equiparati, l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero competente o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni Asl. Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato che deve essere effettuato dalla Commissione Asl, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

L'accertamento provvisorio

L'accertamento dell'handicap può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata. Questa certificazione provvisoria si applica non solo per il riconoscimento dei permessi lavorativi, ma anche per la concessione del congedo retribuito biennale. Ai fini delle agevolazioni di cui sopra, la Commissione medica competente è autorizzata a rilasciare al termine della visita un certificato provvisorio, previa richiesta motivata dell'interessato, che produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'Inps.

Viene inoltre ridotto a 90 giorni (dalla data di presentazione della domanda), dai 180 precedentemente previsti, il tempo massimo entro cui la Commissione competente deve pronunciarsi sull'accertamento di handicap.

Genitori di figli disabili gravi

I genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi, non ricoverati a tempo pieno (con alcune eccezioni), hanno diritto a particolari agevolazioni, da fruire "alternativamente" tra di loro, anche se uno dei due non ne ha diritto (perchè, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, casalingo/a, ecc.).

I benefici sono diversi a seconda dell'età del figlio. È prevista l'estensione del "prolungamento del congedo parentale" dagli otto ai dodici anni del figlio o dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Pertanto:

- fino ai tre anni di età del bambino i genitori hanno diritto, in alternativo al prolungamento del congedo parentale, a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti;
- tra i tre e i dodici anni di età del figlio i genitori hanno diritto, in alternativa ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio;

- a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio i genitori hanno diritto esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese. Si precisa che il prolungamento del congedo parentale è previsto per ogni figlio disabile in situazione di gravità entro i primi 12 anni di vita o entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario), con diritto alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.

Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. Possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionabili in ore.

Parenti o affini di persone disabili gravi

Il lavoratore dipendente che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado (es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, genero, ecc.) della persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, può fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa o frazionata.

Invece i parenti e affini di terzo grado (es. zii, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tale possibilità, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni: il coniuge o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I permessi possono essere fruiti anche se nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario, o nel caso che la persona con handicap grave fruisca di altre forme di assistenza pubblica o privata (quali assistenza a domicilio, badante, ecc.). La persona con disabilità (ovvero il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può scegliere il familiare che gli presti assistenza.

Con la nuova normativa viene meno il concetto di convivenza, e di conseguenza anche i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata in caso di non convivenza.

Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado.

Qualora l'ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad es. nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ricovero a tempo pieno: eccezioni

La legge 104 prevede che presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Pertanto nel caso di ricoveri in day-hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti.

Secondo le indicazioni Inps fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno le seguenti ipotesi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate /ipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l'ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall'Inps;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Inoltre la legge prevede che:

- il prolungamento del congedo parentale fino agli 8 anni del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori;
- il congedo retribuito biennale può essere concesso anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Lavoratori disabili gravi

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare “alternativamente” o delle due ore di permesso giornaliero retribuito (un'ora se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore), o dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili.

Inoltre hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il proprio consenso.

Il lavoratore che fruisce già dei permessi per se stesso può chiedere anche i permessi per assistere un proprio familiare con handicap grave. A sua volta può essere assistito da un familiare lavoratore dipendente (referente unico).

CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI: LEGGE 151/2000

I lavoratori dipendenti possono chiedere di fruire di un congedo straordinario retribuito di due anni, anche frazionabile a giorni, a settimane, a mesi, per assistere un familiare con handicap grave.

La prestazione non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona disabile e nell'arco della vita lavorativa del richiedente.

La Corte Costituzionale nel tempo ha ampliato la platea dei soggetti che possono fruire di tale congedo, estendendolo dai genitori, fratelli e sorelle, inizialmente previsti dalla norma, al coniuge, ai figli e ora, dopo la recente sentenza n. 203/2013, anche al parente o all'affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.

Pertanto hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza, secondo i criteri impartiti dall'Inps e dal Dfp.

Presentazione delle domande Trattamento economico

I lavoratori dipendenti del settore privato per ottenere la fruizione dei benefici, devono presentare domanda all'Inps e al datore di lavoro, secondo le modalità previste, anche riguardo la certificazione medica. Per i benefici lavorativi spetta un'indennità da parte dell'Inps, che viene anticipata dal datore di lavoro privato.

I dipendenti del settore pubblico presentano la domanda alla propria Amministrazione, allegando la documentazione richiesta, compresa quella sanitaria, secondo i criteri e le modalità indicati. La stessa Amministrazione provvede ad erogare la retribuzione o indennità previste.

Il lavoratore dipendente privato o pubblico si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

MATERNITA'

La tutela della maternità è regolamentata dal D.Lgs. del 26.3.2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sue successive modifiche e integrazioni.

La maternità è il periodo, precedente e seguente al parto, regolarmente retribuito, in cui una lavoratrice dipendente rimane assente dal lavoro. Questo periodo viene detto **CONGEDO**. Anche il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità, per determinati periodi, quando la madre sia deceduta o affetta da grave infermità ovvero in caso di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Questo diritto viene esteso dal D.Lgs. n. 80/2015 a tutti i lavoratori padri dei vari settori lavorativi, in analogia a quanto è previsto nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti.

Il periodo di **CONGEDO OBBLIGATORIO DAL LAVORO** va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi.

La sua durata è pertanto di 5 mesi.

C'è la possibilità di scegliere di posticipare il congedo fino al mese precedente la data presunta che viene detto **FLESSIBILE**, per poter usufruire dopo il parto di un mese in più di congedo e può essere utilizzato a condizione che un medico specialista del Servizio sanitario Nazionale e il medico del lavoro certifichino che la scelta non arrechi danni alla salute della madre e del nascituro.

CONGEDO ANTICIPATO

Esiste un'ulteriore congedo, detto **ANTICIPATO**, ed avviene quando:

- Vi sono patologie della gravidanza convalidate da certificazione medica
- La lavoratrice rientri nella categoria dei lavori pericolosi e nocivi e non possa essere spostata ad altre mansioni

Il congedo anticipato prolunga il congedo di maternità obbligatorio per tutti i periodi necessari, debitamente autorizzati dalla documentazione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale nel primo caso e dalla Direzione Territoriale del lavoro in tutti gli altri casi.

Durante il periodo di **congedo di maternità** (compreso quello anticipato e/o prorogato) o di paternità, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, assicurati all'Inps, hanno diritto in sostituzione della retribuzione ad un'indennità giornaliera pari all'**80% della retribuzione** media giornaliera, percepita nel periodo di paga precedente al periodo di congedo, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie da norme integrative contrattuali.

Le indennità di maternità vengono corrisposte dai datori di lavoro privati per conto dell'Inps, tranne casi in cui sono pagate direttamente dall'Istituto (es. disoccupate, sospese, lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, ecc.)

Essendo il periodo di congedo obbligatorio considerato come effettivo periodo di lavoro maturano quindi le ferie, la 13esima mensilità, gli eventuali miglioramenti contrattuali ottenuti nel periodo in cui la madre è obbligatoriamente assente (Legge 101 del 6/6/2008).

CONGEDI PARENTALI

Infine c'è l'astensione **FACOLTATIVA** dal lavoro per entrambi i genitori, denominata "congedi parentali".

Entrambi i genitori hanno diritto, individualmente, a beneficiare fino al compimento del 12° anno di età del bambino, dei congedi parentali con queste modalità:

- **LA MADRE** per un periodo di tempo fino ad un massimo di **6 mesi**, frazionato o continuativo, dopo il congedo di maternità obbligatorio.
- **IL PADRE** dal giorno seguente la nascita del figlio per un periodo di massimo **7 mesi**, frazionato o continuativo, a condizione che ne usufruisca almeno per tre mesi.

Il congedo parentale va richiesto con un preavviso di 5 giorni anche se alcuni contratti riducono questo termine a 48 ore in casi di inaspettata e non prevedibile necessità.

Il trattamento economico del **congedo facoltativo** invece da diritto ad una indennità giornaliera pari al **30% della retribuzione** per un periodo massimo complessivo tra i genitori di **sei mesi**, fino al compimento dei sei anni del figlio.

Nei casi di adozione e affidamento il congedo può essere fruito entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

E' stato prorogato per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, per la durata di quattro giorni. Queste giornate di astensione obbligatoria spettano indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.

Nel 2018 il padre potrà astenersi solo per un ulteriore giorno (c.d. congedo facoltativo) previo accordo con la madre e in sua sostituzione, qualora questa scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo obbligatorio. I congedi facoltativi negli anni precedenti erano stabiliti in due giorni, anche nel 2016. Durante il congedo obbligatorio e facoltativo verrà corrisposta una indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione. La durata dei congedi non subisce variazioni nei casi di parto plurimo. Tali disposizioni si applicano anche al padre adottivo o affidatario.

I periodi di congedo parentale vengono accreditati ai fini pensionistici con **contribuzione figurativa ridotta**.

Durante il periodo che va dai sei agli otto anni di età del figlio/a l'indennizzo è sempre pari al 30 % della retribuzione, ma a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità. Tra le diverse misure a sostegno della maternità, alcune consentono alla lavoratrice di accudire il neonato senza assentarsi totalmente dal proprio impegno lavorativo, ma solo in modo parziale, salvaguardando così la retribuzione oltre a competenze e legami professionali.

RIPOSI GIORNALIERI “ALLATTAMENTO”

Nel primo anno di vita del bambino le lavoratrici dipendenti (o i padri in alternativa) hanno diritto a particolari permessi giornalieri da dedicare all'allattamento ed alla cura del neonato. Queste ore di riposo sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti e viene per esse riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione (indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS).

La misura si applica alla generalità delle lavoratrici dipendenti con esclusione delle colf e delle lavoranti a domicilio e consiste in due ore di riposo, anche cumulabili, nell'arco della giornata. Il riposo si riduce ad una ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore oppure se la lavoratrice fruisce dell'asilo nido istituito dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle vicinanze.

CONGEDO PARENTALE AD ORE

In alternativa a questa misura da fine giugno 2015 i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore. La mamma o il papà che richiedono l'agevolazione, possono fruire di un'astensione dal lavoro ad ore pari alla metà delle ore medie giornaliere lavorate e pagate nel mese precedente all'inizio del congedo parentale ed è indennizzato al 30% della retribuzione. Consente perciò alla mamma e al papà di stare più tempo con il bambino ma ad una retribuzione inferiore.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un congedo senza limiti di tempo per malattia del figlio/a fino a tre anni di età. Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale e non influisce la gravità della patologia stessa. I genitori possono decidere di stare vicino al figlio ammalato per il periodo della prognosi sol in alternanza. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti mentre Pubblico è previsto un mese di congedo per malattia del figlio/a al 100% della retribuzione. I periodi di congedo per malattia sono validi ai fini pensionistici.

Per i figli tra i tre e gli otto anni si hanno diritto a 5 giorni l'anno di congedo per ogni figlio/a. Questi giorni, sia nel pubblico che nel privato non sono retribuiti.

PART TIME

L'alternativa al congedo parentale si trova nel D.lgs 81/2015 (art.8 comma 7) che dice “il lavoratore può chiedere per una sola volta, invece del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per un periodo di tempo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%”.

LAVORATORI PUBBLICI

Nel settore pubblico, tutti i contratti prevedono un mese di congedo parentale all'anno, pari al 100% della retribuzione, nei primi tre anni. A livello economico i congedi parentali vengono conteggiati con 30% come contribuzione obbligatoria e 70% come contribuzione figurativa. I periodi di congedo parentale non retribuiti sono coperti completamente da retribuzione figurativa (art. 8 legge 155/81)

LAVORATRICI AUTONOME

Hanno diritto al congedo di maternità, come previsto dal testo Unico per le lavoratrici dipendenti (art. 16 e 17), tutte le iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, genericamente definite "parasubordinate", purchè:

- *Non siano assicurate presso un'altra forma previdenziale*
- *Non siano pensionate*

Le iscritte alla gestione separata dell'INPS devono versare un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72 per malattia, maternità e assegno nucleo familiare (collaboratrici domestiche, lavoratrici a progetto, le associate a partecipate, le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per lo stesso committente inferiori a 30 giorni l'anno e con compenso inferiore a 5000 euro annui) Inoltre le lavoratrici parasubordinate, per accedere al congedo obbligatorio, devono avere versato almeno tre mensilità di contribuzione previdenziale, comprensiva dello 0,72, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l'indennità di maternità, nonché l'indennità per congedo parentale e quella per l'interruzione della gravidanza. Nessuna variazione rispetto al 2017. Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso al padre lavoratore autonomo l'indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.

INCENTIVI ALLA NATALITA'

Al fine di incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie sono previste alcune agevolazioni.

- Un contributo di 600 euro mensili, previsti per il pagamento di asili nido o baby sitting, viene concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, per ottenerlo rinunciano totalmente o parzialmente ai mesi di congedo parentale loro spettanti.
- Un premio alla nascita o bonus mamma domani, di 800 euro una tantum, La richiesta, potrà essere presentata solo dopo il compimento del settimo mese di gravidanza (o dopo la nascita/affidamento/adozione) e allegando apposita certificazione sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'ultima è importante anche per definire la data presunta del parto. Per richiedere il bonus mamma nel 2018 è necessario che la gravidanza sia almeno al settimo mese, oltre che il requisito della residenza italiana e la cittadinanza italiana o comunitaria. Per le cittadine non comunitarie, è ammesso l'accesso al bonus, solo se in presenza di un permesso di soggiorno UE per lunghi periodi. Il bonus mamme domani 2018 è quindi esteso anche a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda. Queste si devono trovare nelle condizioni giuridico-fattuali previste dalla normativa del premio alla nascita sopra descritto.
- Assegno di natalità o "bonus bebè" di 960 euro annui (80 euro al mese) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età del bambino. Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS direttamente al richiedente. La misura dell'assegno dipende dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.
- Assegno per il nucleo familiare numeroso concesso dal Comune di residenza tramite l'INPS a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli/e minorenni in possesso di ISEE che non superi determinati valori. Ne hanno diritto:
 - i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - i nuclei familiari composti da almeno un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) che siano figli/e del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
 - i nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISEE valido per l'assegno.
- L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

Le cittadine straniere, per poter fare domanda di assegno di maternità concesso dai Comuni, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e devono risiedere in Italia.

- **Bonus Nido** per i nati nel 2016 è un buono di 1000 euro per pagare le rette dell'asilo nido pubblico o privato per 11 mensilità. Per ottenere il pagamento è necessario presentare i documenti attestanti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Assegni Familiari sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell'INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge.

Il diritto a ricevere gli assegni familiari 2018 e l'importo dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Per verificare quanto spetta, l'Inps, provvede a pubblicare ogni anno le nuove tabelle ANF.

Le tabelle assegni familiari 2018 Anf sono in vigore fino al 30 giugno 2018.

Dal 1 gennaio 1998, gli Assegni al Nucleo Familiare sono stati estesi e riconosciuti anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie o pensionati.

Sono state, inoltre, rimosse le limitazioni relative al reddito pro-capite prevedendo pertanto, il raggiungimento del requisito del 70% per la composizione mista del reddito, derivata dalla somma di un lavoro dipendente e di uno parasubordinato.

Importante: L'assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

Assegni familiari Anf 2018 requisiti Composizione Nucleo Familiare:

Il primo requisito che determina Il Diritto a percepire gli Assegni Familiari dipende dalla composizione del nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni a carico dell'Inps, pertanto, per ricevere gli ANF 2018 il Nucleo Familiare del richiedente deve essere così composto:

- **Richiedente:** lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali
- **Coniuge:** non separato
- **Figli o Equiparati** come figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, minori regolarmente affidati, nipoti minorenni viventi a carico del nonno o bisnonno che li mantenga perché conviventi o se non conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il mantenimento dei nipoti. Figli legittimi o legittimati con meno di 18

anni; Figli maggiorenni che siano inabili senza limiti di età, purché non coniugati; Studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni

- **Fratelli, Sorelle, Nipoti del richiedente:** minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori che non abbiano il diritto alla pensione per i superstiti e non siano coniugati.

Importante: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico del nonno/bisnonno, tale requisito è dimostrabile quando il nonno provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Sono altresì inclusi tra i componenti del nucleo i familiari i residenti nei Paesi della Comunità Europea ed extracomunitari

Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

Per alcune Tipologie di Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali per avere diritto all'Assegno per Nucleo Familiare, Anf, in presenza di particolari condizioni, vengono aumentate le fasce di reddito sulle quali sono rapportati sia il diritto al riconoscimento dell'assegno che l'importo dello stesso:

- Condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono;
- Nuclei che comprendono soggetti inabili al lavoro.

Per gli iscritti alla Gestione separata l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo considerando anche i redditi derivanti dalle attività indicate all'art. 2, c. 26, L.335/95).

In questa categoria di redditi rientrano, pertanto:

- redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata
- redditi conseguiti all'estero o presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana
- redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF ma non superiori nel complesso il limite di Euro 1.032,91
- pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R. 917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni

- pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, essi costituiscono reddito nella misura del 50%.

La Domanda per ottenere gli Assegni Familiari ANF 2018 per i lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, deve essere presentata al Datore di Lavoro, se il richiedente svolge un lavoro da dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP, in questo caso sarà la stessa azienda a corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizione di 5 anni. INPS, direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori:

- addetti ai servizi domestici e familiari, Modello di domanda: modulo assegni familiari ANF/PREST
- agricoli dipendenti, Modello di Domanda: mod.PREST/Agr.21/TP
- lavoratori parasubordinati Modello di Domanda: mod. ANF/GEST.SEP.

Importante: Qualsiasi variazione riferita al reddito o alla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.

ANF per Lavoratori full time e part time

L'ANF, in generale spetta ai lavoratori dipendenti in misura intera, se svolgono 104 ore lavorative se operai o 130 ore se impiegati. Se il lavoratore viene retribuito con paghe settimanali, quattordicinali o quindicinali, l'assegno spetta interamente rispettivamente se sono state lavorate almeno 24, 48, 52 ore per gli operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se impiegati. Per i lavoratori pagati a giornata verranno corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

Gli ANF, per i lavoratori con contratto a tempo parziale, spettano nella misura settimanale intera solo se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana, se al di sotto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Per i lavoratori Dipendenti di Ditte cessate o fallite, la domanda degli assegni per nucleo familiare deve essere effettuata mediante il modello ANF/PREST e presentata direttamente

all'INPS via telematica o Patronato. A tale modello, deve essere allegata apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:

- data di cessazione attività della ditta
- n° delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'ANF
- versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi
- motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente
- impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Domanda ANF per i lavoratori di ditte fallite:

- dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l'esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'ANF
- dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Nota Bene. Le domande di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale per le lavoratrici/lavoratori dipendenti assicurati all'INPS, per le lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata e per le lavoratrici autonome, sono presentate all'Istituto esclusivamente in modalità telematica.

La domanda telematica va inoltrata prima dell'inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità.

BONUS MAMME CASALINGHE

Le mamme in “attesa” o che decidono di adottare un bimbo, se non superano una certa soglia Isee, possono richiedere al proprio Comune un contributo a supporto delle spese di gravidanza e della prima fase post-parto, sempreché siano lavoratrici precarie o disoccupate.

Il contributo per donne precarie o disoccupate viene corrisposto nella misura di 338 euro circa per 5 mesi previa domanda da presentare al proprio comune di residenza dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Possono richiederlo tutte le neo mamme, cittadine italiane o residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Per l'anno 2018 il beneficio può essere richiesto se l'importo Isee non supera i 17.142,46 euro. La domanda va fatta entro i 6 mesi dalla nascita del bambino o dal suo arrivo in caso di adozione.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità.

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni.

IMMIGRAZIONE

In virtù dei Protocolli di Intesa siglati con il Ministero dell'Interno (Dipartimento di Polizia di frontiera e Immigrazione e Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) l'Ital Uil fornisce gratuitamente consulenza e assistenza ai cittadini stranieri per la compilazione e l'inoltro delle istanze di richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, domande di ricongiungimento familiare, prenotazione al test di lingua italiana, emersione dal lavoro irregolare e decreti flussi. L'Ital assiste e tutela i cittadini stranieri e le proprie famiglie anche rispetto ai diritti previdenziali, al lavoro e alla sicurezza, ai diritti in materia di sanità, assistenza e diritto allo studio e alla concessione e acquisto della cittadinanza italiana.

INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, per protezione internazionale, per asilo politico, per motivi religiosi, per motivi familiari o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari residenti all'estero:

- Coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato.
- Figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
- Figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
- Genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).

Il ricongiungimento con genitori e figli maggiorenni a carico può essere chiesto anche dal coniuge, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Requisiti per il ricongiungimento

Per ottenere il ricongiungimento familiare occorre dimostrare:

- La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali. Si può dimostrare la disponibilità dell'alloggio presentando il contratto di proprietà o di affitto, il contratto di comodato d'uso o la dichiarazione di ospitalità da parte dell'ospitante ad ospitare i familiari che si intende ricongiungere.
- La disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2016 è di € 5.824,91) aumentato della metà dell'importo dell'assegno stesso per ogni familiare da ricongiungere. La quota relativa ai figli di età inferiore a 14 anni è in ogni caso limitata all'importo dell'assegno sociale anche se il loro numero è superiore a due.

- Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo di importo fissato con decreto dal Ministero Lavoro-Salute.

Ai titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell'idoneità dell'alloggio.

Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell'Interno è abilitato a presentare in modalità telematica la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura competente entro 8 giorni dall'ingresso del cittadino straniero in Italia.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e di altri documenti, per motivi di lavoro, studio, ricongiungimento familiare, etc. Contestualmente alla domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero è chiamato a sottoscrivere l'Accordo di integrazione.

La durata del permesso di soggiorno dipende dal motivo del soggiorno.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.

60 giorni prima della sua scadenza deve esserne richiesto il rinnovo.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato per soggiorni superiori a tre mesi.

I cittadini stranieri che entrano in Italia per soggiorni brevi (inferiori a tre mesi) non devono richiedere il permesso di soggiorno ma devono dichiarare la loro presenza alla Polizia di frontiera oppure alla Questura competente.

Il Patronato ITAL UIL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Patronato Ital è abilitato all'inoltro delle seguenti tipologie di pratiche:

Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di:

Famiglia minore anni 18

Studio

Tirocinio/formazione professionale

Ricerca scientifica

Missione

Motivi religiosi

Residenza elettiva

Attesa riacquisto cittadinanza

Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di:

Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Attesa occupazione
Famiglia
Famiglia minore anni 18
Asilo politico
Apolide
Studio
Tirocinio/Formazione professionale
Missione
Motivi religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Casi particolari – ex art. 27

Conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a motivi familiari (coesione familiare)
Aggiornamento del permesso di soggiorno
Duplicato del permesso di soggiorno

Requisiti necessari per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

Ogni tipologia di permesso di soggiorno richiede specifici requisiti. In generale per tutte le tipologie di permesso di soggiorno è richiesta la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2016 è di €5.824,91) aumentato della metà dell'importo dell'assegno stesso per ogni familiare a carico.
Costi da sostenere

- € 16,00 marca da bollo
- € 30,00 assicurata postale
- € 30,46 bollettino postale per PSE un anno
- € 80,46 bollettino postale per PSE due anni
- €130,46 bollettino postale per PSE carta di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO UE LUNGOSOGGIORNANTI

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto alla Questura dal cittadino straniero che dimostri di:

- soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- possedere un permesso di soggiorno in corso di validità. Non possono richiedere il permesso CE coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale o siano titolari di un permesso di soggiorno per incarico diplomatico o consolare o in qualità di dipendenti di rappresentanze consolari in Italia;
- possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2016 è di €5.824,91) aumentato della metà dell'importo dell'assegno stesso per ogni familiare a carico, ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- possedere un alloggio idoneo (nel caso di richiesta relativa ai familiari), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- non possedere condanne penali;
- conoscere la lingua italiana (livello A2), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Il cittadino straniero può richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i seguenti familiari:

- coniuge di età non inferiore a 18 anni e non legalmente separato, che abbia a sua volta maturato 5 anni di regolare soggiorno.
- figli minori del richiedente o del coniuge (il requisito di minore età deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza,) non coniugati anche nati fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso.
- figli maggiorenni a carico con invalidità totale.
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute (la verifica della condizione di "carico" spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare Italiana).

Costi da sostenere:

- € 16,00 marca da bollo
- € 30,00 assicurata postale
- € 30,46 bollettino postale per PSE

Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente allo straniero di fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione del visto; di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (assegno sociale, di invalidità, etc); di usufruire delle prestazioni relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; di accedere agli alloggi di edilizia popolare; e di svolgere qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino italiano.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato e costituisce documento di identità per non oltre cinque anni.

Il Patronato ITAL UIL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltre telematico delle domande di richiesta di rilascio, aggiornamento e duplicato, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Prima di presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il cittadino straniero è chiamato a sostenere, e superare, un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2) presso le Prefetture.

Sono esonerati dallo svolgimento del test:

- I figli minori di 14 anni;
- Gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall'età, da patologie e da handicap ed attestate da opportuna certificazione medica della struttura sanitaria pubblica con competenza in materia
- Gli stranieri già in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 rilasciato da uno degli enti certificatori
- Gli stranieri che hanno frequentato corsi di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti conseguendo un titolo che attesta la conoscenza della lingua ad un livello A2
- Gli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, che hanno certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati
- Stranieri che hanno fatto ingresso in Italia in qualità di dirigenti o personale altamente specializzato
- Professori universitari per incarichi accademici in Italia
- Traduttori e interpreti
- Giornalisti accreditati in Italia
- Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno è abilitato a inoltrare gratuitamente in via telematica la domanda di prenotazione al test di lingua italiana.

Il cittadino straniero sarà chiamato a sostenere il test presso i Centri di istruzione per adulti entro 90 gg dall'invio della prenotazione.

Se il cittadino straniero non si presenta il giorno dello svolgimento del test sarà impossibilitato a ripresentare domanda per un periodo di tempo pari a 6 mesi.

CITTADINANZA ITALIANA

Il possesso della cittadinanza italiana indica l'appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. La materia è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Dal 18 giugno 2015 l'invio on line è l'unica modalità ammessa per la presentazione dell'istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione. La compilazione e l'inoltro della domanda avviene esclusivamente attraverso il sito web del Ministero dell'Interno, dopo apposita registrazione. Rimangono esclusi dalla procedura telematica i casi di acquisto automatico di cittadinanza, e quelli di acquisto per beneficio di legge per i quali è necessaria una dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza.

In particolare la dichiarazione di volontà è prevista nei seguenti casi:

- a) il figlio già maggiorenne al momento del riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione;
- b) il figlio di genitori stranieri, nato sul territorio italiano e residente legalmente in Italia interrottamente fino al raggiungimento del 18° anno di età;
- c) riacquisto della cittadinanza italiana;
- d) lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita.

Trasmissione automatica della cittadinanza italiana ai figli

La famiglia rappresenta il principale canale per la trasmissione della cittadinanza. Il nostro ordinamento, fondato sul principio dello ius sanguinis, focalizza infatti l'attenzione sul legame di sangue e sul diritto di filiazione. Per questo, il minore nato all'estero da genitori italiani è riconosciuto cittadino alla stessa stregua di colui che nasce in Italia da genitori italiani.

Lo stesso vale per il minore nato in una famiglia composta da un genitore italiano e da un genitore straniero. In questo caso, a prescindere ancora dal luogo di nascita, il padre o la madre italiani trasmettono automaticamente la cittadinanza al figlio.

Trasmissione automatica della cittadinanza italiana per nascita in Italia

L'attribuzione della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori stranieri è previsto solo in due casi particolari:

- a) se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- b) se entrambi i genitori non possono trasmettere la propria cittadinanza (poiché il Paese d'origine ad esempio preveda esclusivamente l'acquisto della cittadinanza secondo lo ius soli).

Acquisto per riconoscimento di un figlio naturale o per dichiarazione giudiziale della filiazione

Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio del cittadino italiano sia uno straniero minorenni o maggiorenne. Se è minorenni, l'acquisto della cittadinanza italiana è automatico, e retroagisce al momento della nascita. Se è maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, dichiarare di voler eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Acquisto per adozione

Anche in questo caso bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio adottato da cittadino italiano sia minorenni o maggiorenne. In caso di minore straniero la cittadinanza

italiana si acquista di diritto con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile del comune di residenza. Se maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.

Acquisto da parte del figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana

Il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana, diventa cittadino italiano purché conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore. L'acquisto della cittadinanza è un automatismo che viene attestato dal Sindaco. In caso in cui l'acquisto si sia perfezionato all'estero sarà il Console competente a trasmettere la relativa attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza e annotato sull'atto di nascita del minore. L'acquisto della cittadinanza decorre dallo stesso giorno in cui ha acquistato o riacquistato la cittadinanza il genitore. Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella italiana.

Acquisto della cittadinanza per nascita e residenza in Italia

Il cittadino straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni fino ai 18 anni, diviene cittadino italiano se, entro il compimento del diciannovesimo anno, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Acquisto per matrimonio

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia.

Riconoscimento per nascita della cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, indipendentemente sia dal luogo di nascita, sia dal possesso della cittadinanza del Paese straniero di residenza. E' cittadino italiano anche il figlio nato all'estero di un cittadino italiano. In tal caso l'attribuzione della cittadinanza italiana avviene con la trascrizione dell'atto di nascita da parte dell'autorità consolare italiana del luogo dove la nascita è avvenuta. Dunque anche il discendente, nato all'estero, di un cittadino italiano, trasferitosi a suo tempo all'estero è cittadino italiano per nascita, purché né lui, né i suoi ascendenti, né l'avo italiano, abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.

Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.

Acquisto agli stranieri di origine italiana

Il cittadino straniero con padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al II° grado che siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana (l'acquisto decorre dal giorno successivo a quello del

congedo, si considera "effettivo servizio militare" solo il servizio interamente prestato, anche all'estero, nelle forze Armate o svolgendo un servizio equiparato);

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, è residente legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana (la residenza legale senza interruzioni deve inoltre permanere dal compimento della maggiore età alla data della dichiarazione di acquisto).

Riacquisto della cittadinanza italiana

Chi ha perso la cittadinanza italiana, può riacquistarla nei seguenti casi:

a) se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di volerla riacquistare;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia;

d) dopo un anno dallo stabilimento della residenza in Italia, salvo espressa rinuncia;

e) se, essendogli stata revocata per aver assunto una carica o un impiego o il servizio militare per uno Stato estero e non aver ottemperato all'ordine di abbandonarlo, dichiara di volerla riacquistare e ha stabilito in Italia la residenza da almeno due anni.

Cittadinanza italiana per naturalizzazione

Lo straniero può fare richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo aver risieduto stabilmente e legalmente nel territorio italiano.

La residenza legale in Italia deve essere ininterrotta per almeno:

- 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al II° grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- 4 anni per i cittadini di uno Stato U.E.;
- 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per il figlio maggiorenne legittimo del naturalizzato
- 5 anni per gli apolidi e per i rifugiati;
- 10 anni per cittadini di uno Stato NON U.E.;

Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno 5 anni, anche all'estero. A partire dal 18 giugno 2015 le domande possono essere esclusivamente inviate tramite modalità telematica.